

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	529
Data del provvedimento	04-04-2019
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m., per l'affidamento lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato. CUP: E38C15000090007 - CIG: 7338269326. -AGGIUDICAZIONE EFFICACE, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	BRAGANTI MASSIMO a.i.
Struttura	SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	CARLINI ESTERINA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.269.120,44	Fabbricati disponibili	1A02020101	2019

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	Quadro economico dell'intervento.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 759 del 29.05.2018 recante *“Proroga degli incarichi di direzione di Dipartimento, degli incarichi di direzione di Area e degli incarichi delle Strutture Complesse di cui all’Allegato “A” - della delibera del Direttore Generale n. 1965/2016”*;

Richiamata la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo alla *“predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indizione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

Ricordato:

- 1) che con deliberazione del Direttore Generale n. 1286 del 30.10.2017, esecutiva ai sensi di legge,
 - è stata indetta la procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., per l’affidamento dei lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l’ex Presidio Ospedaliero *“Misericordia e Dolce”* di Prato - CUP: E38C15000090007 - CIG: 7338269326, da svolgersi in modalità telematica, tramite il Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana (START);
 - è stato stabilito che per poter partecipare alla gara gli operatori economici dovevano essere in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010 s.m.i. e, precisamente, nella categoria prevalente OS 23 - Demolizione di opere - classifica V, e nella categoria scorporabile OG 12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - classifica II.
 - è stato inoltre previsto che il contratto sarebbe stato affidato con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.;

- 2) che con determinazione dirigenziale n. 2556 del 22/12/2017, sono stati approvati: lo schema del bando di gara, lo schema del disciplinare di gara, gli allegati al disciplinare di gara e i modelli di dichiarazione da presentare a corredo dell’offerta;

Ricordato, inoltre:

- che con determinazione dirigenziale n. 1930 del 20.11.2018 è stata aggiudicata la gara, indetta con la delibera n. 1286/2017 avanti citata, a favore del costituendo R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandatario - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, risultato primo nella classifica di gara, allegata allo stesso provvedimento, come risulta dai verbali della Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e s.m., nominata con determina dirigenziale n. 606 del 26/03/2018;

- che con provvedimento n. 90 del 17.01.2019, immediatamente eseguibile, questa Azienda ha annullato l'aggiudicazione non efficace disposta con determina n. 1930 del 20.11.2018 nei confronti del R.T.I. - DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL di Milano, mandataria, - GARC SPA di Carpi (MO), mandante, - EDIL MOTER SRL di Roma, mandante, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- che con lo stesso provvedimento sono stati disposti, tra l'altro,
 - a) lo scorrimento della classifica di gara approvata con la determina dirigenziale nr. 1930 del 20.11.2018;
 - b) le verifiche dei requisiti generali e speciali, dichiarati in sede di gara dal secondo classificato: il costituendo raggruppamento DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarice (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante;

Dato atto che con ricorso, notificato a questa Azienda, ai sensi della legge 53/1994, in data 29.01.2019, acquisito al Protocollo generale al numero 12936 in data 31.01.2019, DAF COSTRUZIONI STRADALI SRL, mandataria, in proprio e per conto di GARC SPA, mandante, - EDIL MOTER SRL, mandante, ha richiesto al TAR per la Toscana l'annullamento del provvedimento n. 90 del 17.10.2019, previa sospensione dell'efficacia dello stesso e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

Preso atto che il TAR per la Toscana con ordinanza n. 00139/2019, pubblicata il 13.02.2019, ha ritenuto infondato il ricorso e, ai sensi dell'art. 120, co. 6, del codice del processo amministrativo, ha fissato per il 10 aprile 2019 l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso;

Considerato:

- che con provvedimento n. 321 del 27.02.2019, immediatamente eseguibile, sono stati disposti l'esclusione dalla stessa procedura del secondo classificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis e dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016, s.m., e lo scorrimento della citata classifica di gara a favore del terzo classificato: il costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante;
- che con lo stesso provvedimento è stata stabilito di attivare le procedure di verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dal terzo classificato;

Dato atto: che con ricorso, notificato a questa Azienda, ai sensi della legge 53/1994, in data 25.03.2019, acquisito al Protocollo generale al numero 36715 in data 26.03.2019, il secondo classificato, costituendo R.T.I. DEL DEBBIO SPA di Lucca, mandataria, - CICLAT VAL DI CECINA SOC.COOP di Pomarice (PI), mandante, - GRUPPO SEI SRL di Camaiore (LU), mandante, ha richiesto al TAR per la Toscana l'annullamento del provvedimento n. 321 del 27.02.2019 avanti indicato;

Considerato:

- che la mandataria RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE, in sede di gara ha dichiarato di essere in possesso dell'attestato SOA nella categoria OS23 classifica III -BIS e di avvalersi, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m., dei requisiti posseduti dalla Società EMOTER LAVORI S.R.L, in possesso dell'attestato SOA nella categoria OS 23, classifica IV;
- che dalle verifiche effettuate in merito alle dichiarazioni rese in sede di gara dalla ausiliaria, EMOTER LAVORI S.R.L., risulta che l'attestazione SOA posseduta dalla stessa (Attestato SOA n. 19514/35/00, rilasciata da Bentley SOA in data 30/04/2013), è scaduta in data 29/04/2018;

Richiamato il comma 3 dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce:

- che *"la stazione appaltante verifica conformemente agli artt. 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80"*;
- che se dalla verifica dovesse emergere che detti soggetti non soddisfino un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistano motivi obbligatori di esclusione, la stazione appaltante è tenuta ad imporre all'operatore economico di sostituirli;

Vista la decisione n. 2527/2018 del Consiglio di Stato - Sezione V - con la quale il supremo consesso ha precisato come l'art. 89, comma 3, soprarichiamato costituisca *“una novità del nuovo codice degli appalti (...) e consenta (anzi imponga) la sostituzione dell'ausiliario (...) anche nella fase precedente l'esecuzione del contratto (per questo è definito istituto innovativo Cons. Stato III 5359/2015)”*;

Dato atto:

- che con nota Prot. P/26103 del 01/03/2019, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016, è stato richiesto alla mandataria di sostituire l'ausiliaria con altro operatore economico in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara e di inviare la documentazione di rito;
- che in data 11.03.2019 con nota acquisita al n. 29741 del Protocollo generale di questa Azienda, RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE ha comunicato che la nuova ausiliaria è la Società LONGHI SRL di Bergamo e ha inviato la documentazione richiesta;
- che EMOTER LAVORI SRL di Chieti fa parte anche della terna dei subappaltatori indicati in sede di gara dal costituendo R.T.I., ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice dei contratti pubblici, per le lavorazioni OS 23;

Richiamati:

- l'art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e s.m. il quale stabilisce che la Stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, verifica i costi della manodopera, indicati dall'operatore economico nell'offerta economica;
- l'art. 16 della legge regionale 38/2007 riguardante la verifica dell'idoneità tecnico - professionale delle imprese;

Dato atto che il terzo classificato della gara di cui trattasi, costituendo raggruppamento RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE) mandante, ha presentato la seguente offerta valida:

- OFFERTA RIBASSO LAVORI € 3.269.120,44 =, al netto degli oneri fiscali, di cui:
 - € 3.120.000,00 per lavori, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
 - € 149.120,44 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- OFFERTA RECUPERO MATERIALI: € 520.000,00
 - Riduzione percentuale con riferimento al tempo pari al 20%;
 - Oneri di Sicurezza afferenti all'impresa: € 48.220,80;
 - Costi della manodopera: € 967.200,00;

Preso atto della nota, del 29.03.2019, del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, trasmessa nella stessa data, e depositata agli atti d'Ufficio della struttura organizzativa proponente il presente atto, con la quale il RUP comunica che ha effettuato la verifica dell'idoneità tecnico professionale del costituendo R.T.I e della nuova ausiliaria di cui trattasi e del costo della manodopera indicato nell'offerta presentata in sede di gara, dichiarando che *“la documentazione fornita è esaustiva”* e che le verifiche *“non presentano motivi ostativi ai fini della successiva aggiudicazione”*;

Visti:

- l'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016 che recita: *“l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”*;
- l'art. 86 del D.lgs. n. 50/2016 riguardante i mezzi di prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 e 84 dello stesso decreto;

Dato atto:

- che le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. n. 50/2016 e sul rispetto dei criteri di selezione di cui agli artt. 83 e 84 dello stesso decreto, effettuate attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC, nei confronti degli operatori economici facenti parte del costituendo R.T.I. RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, mandante, COSMOSCAVI SRL, mandante, comprese la Società EMOTER LAVORI S.R.L (ausiliaria sostituita) e la Società LONGHI SRL (nuova ausiliaria), hanno avuto esito positivo;

- che le verifiche sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 del D.lgs. n. 50/2016 effettuate attraverso il sistema AVCPASS dell'ANAC nei confronti dei subappaltatori indicati in sede di gara, ai sensi dell'art. 105, comma 6, dello stesso decreto, hanno avuto anch'esse esito positivo,

come risulta dal verbale istruttorio del 03.04.2019, depositato agli atti d'Ufficio della struttura organizzativa proponente il presente atto;

Ritenuto:

a) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 i "lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato" al costituendo raggruppamento costituendo R.T.I. RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE), mandante, per un importo contrattuale di:

- € 3.269.120,44, al netto degli oneri fiscali comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza non soggette a ribasso, pari a € 149.120,44, al netto degli oneri fiscali, per la realizzazione dei lavori;

- € 520.000,00 per la vendita del materiale di recupero di cui al documento OO XX CM02 20 del computo metrico di progetto;

b) di dare atto che la Società RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE, mandataria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016, soddisfa il requisito oggetto di selezione nella categoria prevalente dell'appalto di cui trattasi avvalendosi dell'operatore economico LONGHI SRL di Bergamo, in possesso di un'attestazione SOA, in corso di validità, nella Categoria OS 23, classifica V;

c) di dichiarare contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione efficace avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;

d) di approvare il quadro economico post aggiudicazione dell'intervento denominato "*Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio Ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato*, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante che sostituisce l'allegato F) della determina n. 1930 del 20.11.2018;

e) di prevedere nel contratto d'appalto che sarà stipulato con il costituendo R.T.I. di cui al precedente punto sub a) un'apposita clausola risolutiva, che consenta a questa stazione appaltante di conformarsi alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria qualora queste fossero favorevoli ai ricorrenti;

f) di dare atto ancora che l'intervento in parola è inserito al rigo PO 07 del piano investimenti 2019-2020-2021 adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 17/01/2019, per un importo complessivo di € 7.808.637,54, finanziato per euro 2.000.000 con fondi regionali (Decr. Dirig. nr. 13673 del 22/09/2017)), per euro 5.285.820,64 con fondi aziendali, mediante contrazione di mutuo, e per euro 522.816,90 con ricavato di alienazione dei materiali di recupero;

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere la procedura di affidamento dei lavori;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura della dottoressa Esterina Carlini, Coll.re Amm.vo Prof.le Senior in servizio presso la SOC Appalti e supporto amministrativo, che riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 i "lavori di demolizione selettiva e meccanica degli edifici costituenti l'ex Presidio Ospedaliero "Misericordia e Dolce" di Prato" al costituendo raggruppamento R.T.I. RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE di Gubbio (PG), mandataria, COSMO

AMBIENTE SRL, di Noale (VE), mandante, COSMOSCAVI SRL, di Noale, (VE), mandante, per un importo contrattuale di:

- € 3.269.120,44, al netto degli oneri fiscali comprensivo dell'importo degli oneri di sicurezza non soggette a ribasso, pari a € 149.120,44, al netto degli oneri fiscali, per la realizzazione dei lavori;
- € 520.000,00 per la vendita del materiale di recupero di cui al documento OO XX CM02 20 del computo metrico di progetto;

2) di dare atto che la Società RAD SERVICE SRL UNIPERSONALE, mandataria, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del D.lgs. 50/2016, soddisfa il requisito oggetto di selezione nella categoria prevalente dell'appalto di cui trattasi avvalendosi dell'operatore economico LONGHI SRL di Bergamo, in possesso di un'attestazione SOA, in corso di validità, nella Categoria OS 23, classifica V;

3) di dichiarare contestualmente, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione efficace avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario ed ai subappaltatori, indicati in sede di gara, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del D.lgs. 50/2016;

4) di approvare il quadro economico post aggiudicazione dell'intervento denominato "*Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio Ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato*, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante che sostituisce l'allegato F) della determina n. 1930 del 20.11.2018;

5) prevedere nel contratto d'appalto che sarà stipulato con il costituendo R.T.I. di cui al punto sub 1) del presente dispositivo un'apposita clausola risolutiva, che consenta a questa stazione appaltante di conformarsi alle decisioni dell'Autorità Giudiziaria qualora queste fossero favorevoli ai ricorrenti;

6) di dare atto ancora che l'intervento in parola è inserito al rigo PO 07 del piano investimenti 2019-2020-2021 adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 81 del 17/01/2019, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale Toscana, per un importo complessivo di € 7.808.637,54, finanziato per euro 2.000.000 con fondi regionali (Decr. Dirig. nr. 13673 del 22/09/2017)), per euro 5.285.820,64 con fondi aziendali, mediante contrazione di mutuo, e per euro 522.816,90 con ricavato di alienazione dei materiali di recupero;

7) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di concludere quanto prima la procedura di affidamento dei lavori;

8) di pubblicare, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il presente provvedimento ed i relativi allegati, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del sito web di questa Azienda nella sottosezione "*Bandi di gara e contratti*", nonché sul sistema informatizzato dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

9) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs. n. 104/2010, come modificato dall'art. 204, del D.lgs. 50/2016, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'art. 76, comma 5, dello stesso decreto;

10) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e succ. mod. ed integrazioni.

IL DIRETTORE
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dr. Massimo Martellini

Allegato A

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - ZONA PRATO

Quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di demolizione e bonifica degli immobili dismessi del vecchio Ospedale "Misericordia e Dolce" di Prato - DOPO AGGIUDICAZIONE della gara dei lavori di "DEMOLIZIONE SELETTIVA E MECCANICA DEGLI EDIFICI COSTITUENTI L'EX PRESIDIO OSPEDALIERO "MISERICORDIA E DOLCE" DI PRATO -

A	LAVORI		
	lavori	€	3.120.000,00
	Costi sicurezza speciali non soggetti a ribasso	€	149.120,44
A1	TOTALE LAVORI DEMOLIZIONE	€	3.269.120,44
2	ALTRI ONERI AGGIUNTIVI LAVORI		
2.1	Spese bonifica area cisterne	€	24.500,00
2.2	spese analisi materiali e caratterizzazioni	€	69.003,00
2.3	spostamento cabina e rifacimento quadri	€	123.177,63
2.4	pulizia rifiuti interni	€	20.000,00
2.5	stacco per psichiatria	€	50.000,00
A2	Totale oneri aggiuntivi lavori	€	286.680,63
A1+A2=A3	Totale lavori	€	3.555.801,07
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
1	Progettazione e coord. sicurezza in fase prog	€	90.000,00
2	Coordinamento sicurezza in fase esecuzione	€	130.000,00
3	Direzione Lavori	€	199.000,00
4	Validazione del progetto	€	15.000,00
5	Collaudo corso opera e tec ammin	€	39.000,00
6	altre spese (pubblicazione, legali, assicurazioni...)	€	10.000,00
7	incentivo (2%) art 113 D. Lgs 50/2016	€	113.460,61
9	Imprevisti (5% c.demolizione)	€	283.651,54
10	IVA su totale lavori (22%)	€	782.276,24
11	IVA e CNPAIA su spese tecniche (0,4% + 22%)	€	108.222,40
12	IVA su altre spese (22%)	€	64.603,33
13	somma di recupero da vendita materiali	-€	520.000,00
14	somma di recupero da vendita materiali	€	2.628,50
15	Somme recuperate lavori A2.3 e IVA B.10	€	2.223,29
B1	Totale somme a disposizione	€	2.360.065,91
A3+B1=B2	Totale lavori e somme a disposizione	€	5.915.866,98
B3	Fondo accantonamento comprendente anche l'IVA 22% risparmiata	€	1.892.770,56
B2+B3=B4	Totale lavori,somme a disposizione e fondo accantonamento	€	7.808.637,54